

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto

(Ordinanza sull'IVA, OIVA)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA (LIVA),
ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Territorio nazionale svizzero
(art. 3 lett. a LIVA)

Le navi svizzere d'alto mare non sono considerate territorio nazionale svizzero ai sensi dell'articolo 3 lettera a LIVA.

Art. 2 Costituzione in pegno e circostanze speciali della vendita
(art. 3 lett. d LIVA)

¹ La vendita di un bene costituisce una fornitura anche qualora sia iscritta una riserva della proprietà.

² Il trasferimento di un bene a titolo di garanzia o nell'ambito di una costituzione in pegno non costituisce una fornitura.

³ La vendita di un bene e la sua contemporanea concessione in uso al venditore (sale and lease back) non è considerata fornitura se il bene in questione resta ascrivibile al venditore. In tal caso la prestazione del fornitore del leasing non è considerata una messa a disposizione di un bene per l'uso, bensì una prestazione di servizi di finanziamento secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera a LIVA.

Art. 3 Equiparazione alle organizzazioni di utilità pubblica
(art. 3 lett. j LIVA)

¹ Nell'ambito degli articoli 3 lettera i e 21 capoverso 2 numeri 8, 10, 12, 17 e 27 LIVA, le collettività pubbliche di cui all'articolo 12 LIVA sono equiparate alle organizzazioni di utilità pubblica.

RS ...

¹ RS ...

² Il capoverso 1 non si applica alle prestazioni volte a promuovere l'immagine di terzi secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 27 LIVA, sempre che tali prestazioni siano eseguite da collettività pubbliche secondo l'articolo 12 LIVA.

Art. 4 Dichiarazione d'adesione nell'ambito dell'importazione di un bene
(art. 7 cpv. 1 LIVA)

¹ In caso di fornitura di un bene dall'estero in Svizzera, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero se, al momento dell'importazione, il fornitore della prestazione dispone di un'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d'adesione).

² Se l'importazione è effettuata a proprio nome fondandosi su una dichiarazione d'adesione, nelle operazioni a catena le forniture che precedono l'importazione sono considerate effettuate all'estero e quelle che la seguono sono considerate effettuate in Svizzera.

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano se il fornitore di prestazioni che dispone di una dichiarazione d'adesione rinuncia a importare i beni a proprio nome. Questi deve segnalare la rinuncia nella fattura inviata all'acquirente.

Art. 5 Fornitura di un bene dall'estero in Svizzera a partire da un deposito in Svizzera
(art. 7 cpv. 1 LIVA)

Nel caso in cui un bene sia trasportato dall'estero in un deposito in Svizzera per essere fornito a partire da tale deposito, il luogo della fornitura è considerato sito all'estero se, al momento del trasporto dei beni in territorio svizzero, il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti e, al momento della fornitura, i beni sono in libera pratica doganale.

Art. 6 Stabilimento d'impresa
(art. 7 cpv. 2 e 8 LIVA)

¹ Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa.

² Sono considerati stabilimento d'impresa segnatamente:

- a. la sede della direzione;
- b. le succursali;
- c. le officine;
- d. i laboratori;
- e. gli uffici di acquisto o di vendita;
- f. le rappresentanze permanenti;
- g. le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;

- h. i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi;
 - i. le aziende agricole, pastorizie o forestali;
- ³ Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente:
- a. i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione;
 - b. i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario.
- ⁴ Gli stabilimenti d'impresa in Svizzera di imprese con sede all'estero sono considerati soggetti fiscali a sé stanti.

Art. 7 Prestazioni di trasporto
(art. 9 LIVA)

Vi è fornitura quando la conduzione del mezzo di trasporto spetta all'utente o al suo personale ausiliario; negli altri casi vi è prestazione di trasporto.

Titolo secondo: Imposta sulle operazioni eseguite nel territorio svizzero

Capitolo 1: Soggetto fiscale

Sezione 1: Attività imprenditoriale e limite della cifra d'affari

Art. 8 Assoggettamento all'imposta
(art. 10 cpv. 1 e 11 LIVA)

¹ Può essere assoggettato all'imposta soltanto chi esercita un'attività imprenditoriale e:

- a. esegue prestazioni in Svizzera; o
- b. ha in Svizzera la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

² Sono considerate eseguite in Svizzera anche le prestazioni ritenute tali in virtù di una dichiarazione di adesione secondo l'articolo 4.

Art. 9 Acquisto, detenzione e alienazione di partecipazioni
(art. 10 cpv. 1 LIVA)

L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni ai sensi dell'articolo 29 capoversi 2 e 3 LIVA costituiscono un'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 LIVA.

Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni
(art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA)

¹ Sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

- a. le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi;
- b. il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alle reti in fibre ottiche, alla telecomunicazione via satellite, alla televisione via cavo, a Internet fisso e mobile nonché ad altre reti d'informazione;
- c. la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasmissione di dati;
- d. la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature;
- e. la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti;
- f. la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati;
- g. la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi d'azzardo e lotterie.

² Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

- a. la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo;
- b. la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per la trasmissione di dati.

Art. 11 Fine dell'esenzione dall'assoggettamento
(art. 14 cpv. 3 LIVA)

¹ Per le imprese già esentate dall'assoggettamento, l'esenzione termina allo scadere dell'esercizio in cui sia stato superato il limite determinante della cifra d'affari. Se l'attività che fonda l'assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l'anno, la cifra d'affari è riportata su un anno intero.

² Per le imprese che cominciano l'attività o la estendono con la ripresa di un commercio o l'apertura di un nuovo settore d'attività, l'esenzione dall'assoggettamento termina con l'avvio o l'estensione dell'attività se a tale data è presumibile, alla luce delle circostanze, che nei dodici mesi successivi sarà superato il limite determinante della cifra d'affari.

³ Se al momento dell'avvio o dell'estensione dell'attività non è possibile stabilire se il limite determinante della cifra d'affari sarà superato, entro tre mesi occorre proce-

dere a una nuova valutazione. Se in base alla valutazione è presumibile che sarà superato il limite determinante della cifra d'affari, l'esenzione dall'assoggettamento termina, a scelta, con effetto retroattivo a decorrere dall'inizio o dall'estensione dell'attività oppure all'inizio del quarto mese.

Sezione 2: Collettività pubbliche

Art. 12 Soggetto fiscale (art. 12 cpv. 1 LIVA)

¹ La suddivisione di una collettività pubblica in servizi è determinata in base all'articolazione dei conti presentati al competente organo di vigilanza.

² Gli altri enti di diritto pubblico di cui all'articolo 12 capoverso 1 LIVA sono:

- a. le corporazioni di diritto pubblico svizzere e straniere, quali i consorzi;
- b. gli istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica;
- c. le fondazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica;
- d. le società semplici di collettività pubbliche.

³ Nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, anche le collettività pubbliche straniere possono entrare a far parte di consorzi e società semplici.

⁴ Un ente ai sensi del capoverso 2 è un soggetto fiscale nella sua integralità.

Art. 13 Cooperazione in materia di formazione e ricerca (art. 12 cpv. 1 LIVA)

¹ Le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca nell'ambito della cooperazione in materia di istruzione e ricerca sono escluse dall'imposta a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.

² Sono considerati istituti di formazione e ricerca:

- a. gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell'ambito dell'articolo 63a della Costituzione federale (Cost.)², sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale;
- b. le organizzazioni di pubblica utilità secondo l'articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l'articolo 12 LIVA;
- c. gli ospedali pubblici, a prescindere dalla loro forma giuridica.

³ Le imprese dell'economia privata non sono considerate istituti di formazione e ricerca.

² RS 101

Art. 14 Prestazioni imprenditoriali di una collettività pubblica

(art. 12 cpv. 4 LIVA)

Hanno carattere imprenditoriale e sono quindi imponibili segnatamente le seguenti prestazioni delle collettività pubbliche:

1. le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi, le prestazioni di servizi di telecomunicazioni e quelle in materia d'informatica;
2. l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica, energia termica, etanolo, agenti denaturanti e beni analoghi;
3. il trasporto di beni e di persone;
4. le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
5. le forniture di prodotti finiti nuovi destinati alla vendita;
6. le forniture di prodotti agricoli da parte di organismi agricoli d'intervento di collettività pubbliche;
7. l'organizzazione di fiere e di esposizioni di carattere commerciale;
8. l'esercizio di impianti sportivi quali stabilimenti balneari e di piste di ghiaccio artificiale;
9. lo stoccaggio in depositi;
10. le attività degli uffici commerciali di pubblicità;
11. le attività delle agenzie di viaggio;
12. le prestazioni di mense aziendali, di ristoranti per il personale, di spacci e simili;
13. le attività dei pubblici notai;
14. le attività degli uffici di misurazione catastale;
15. le attività nel campo dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento delle acque di scarico;
16. la vendita di diritti di smaltimento quale controprestazione per il versamento anticipato di emolumenti di smaltimento giusta l'articolo 32a^{bis} della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente;
17. le attività nel campo della costruzione di impianti destinati al trasporto;
18. il controllo dei gas di combustione;
19. le prestazioni nel campo della comunicazione e della pubblicità.

Sezione 3: Imposizione di gruppo

Art. 15 Direzione unica
(art. 13 LIVA)

È data una direzione unica quando l'operato di un soggetto giuridico è controllato attraverso la maggioranza dei voti, per contratto o in altro modo.

Art. 16 Membri del gruppo
(art. 13 LIVA)

¹ Gli agenti assicurativi possono essere membri di un gruppo.

² Gli istituti di previdenza professionale non possono essere membri di un gruppo.

Art. 17 Costituzione dei gruppi
(art. 13 LIVA)

¹ I membri del gruppo d'imposizione possono essere determinati liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell'imposizione di gruppo.

² È ammessa la costituzione di più sottogruppi.

Art. 18 Autorizzazione dell'imposizione di gruppo
(art. 13 LIVA)

¹ Su richiesta, l'AFC rilascia l'autorizzazione all'imposizione di gruppo se sono soddisfatte le condizioni determinanti.

² La domanda va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri si dicono d'accordo con l'imposizione di gruppo e gli effetti della stessa.

³ Nella domanda va indicato il rappresentante del gruppo. Può rappresentare il gruppo:

- a. un membro del gruppo d'imposizione residente in Svizzera; o
- b. una persona che non sia membro del gruppo e abbia il domicilio o la sede sociale in Svizzera;

Art. 19 Modifiche nella composizione del gruppo
(art. 13 LIVA)

¹ Se un membro non soddisfa più le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l'AFC per scritto.

² Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente o un membro può uscirne. L'AFC autorizza l'entrata e l'uscita all'inizio del periodo fiscale successivo o alla fine di quello in corso.

³ Il soggetto giuridico che soddisfa le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva può chiedere di entrare a far parte di un gruppo d'imposizione esistente anche nel corso del periodo fiscale, purché ne faccia domanda scritta all'AFC entro 30 giorni dalla comunicazione della determinante modifica del registro di commercio o dalla conclusione del contratto.

Art. 20 Requisiti amministrativi e contabili

(art. 13 LIVA)

¹ I membri del gruppo devono chiudere i conti alla stessa data, eccezion fatta per le società holding che, per motivi inerenti alla presentazione dei conti, prevedono un'altra data di chiusura del bilancio.

² Ciascun membro del gruppo deve allestire un rendiconto d'imposta interno.

Art. 21 Responsabilità solidale nell'imposizione di gruppo

(art. 15 cpv. 1 lett. c LIVA)

¹ La responsabilità solidale di un membro di un gruppo d'imposizione si estende ai crediti di imposta, agli interessi e alle spese, ma non alle multe, sorti durante la sua appartenenza al gruppo.

² Se nei confronti del gruppo d'imposizione è stata promossa l'esecuzione, è stato fatto valere un recupero d'imposta mediante avviso di tassazione o è stato annunciato un controllo, i membri del gruppo d'imposizione non possono sottrarsi alla responsabilità uscendo dal gruppo.

Sezione 4: Responsabilità nella cessione di crediti

Art. 22 Entità della cessione

(art. 15 cpv. 4 LIVA)

In caso di cessione di parte del credito relativo a una controprestazione, si considera che l'imposta sul valore aggiunto sia ceduta proporzionalmente. Non è ammessa la cessione del credito netto senza imposta sul valore aggiunto.

Art. 23 Entità della responsabilità

(art. 15 cpv. 4 LIVA)

¹ La responsabilità secondo l'articolo 15 capoverso 4 LIVA è limitata all'importo dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente ricevuto dal cessionario, nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata nei confronti del contribuente, a decorrere dal pignoramento o dalla dichiarazione di fallimento.

² Nell'ambito della procedura di pignoramento o di realizzazione del pegno nei confronti di un contribuente, dopo aver ricevuto l'atto di pignoramento l'AFC informa senza indugio il cessionario sulla responsabilità a suo carico.

³ Dopo la dichiarazione di fallimento o l'apertura della procedura concordataria nei confronti di un contribuente, l'AFC può far valere la responsabilità del cessionario anche senza averlo previamente informato.

Art. 24 Esonero dalla responsabilità
(art. 15 cpv. 4 LIVA)

Versando all'AFC l'imposta sul valore aggiunto ricevuta con il credito cedutogli, il cessionario si libera dalla responsabilità in ragione di quanto versato.

Capitolo 2: Oggetto dell'imposta

Sezione 1: Rapporto di prestazione

Art. 25 Prestazioni a persone strettamente vincolate
(art. 18 cpv. 1 LIVA)

L'esecuzione di prestazioni a persone strettamente vincolate è considerata un rapporto di prestazione. Il calcolo è retto dall'articolo 24 capoverso 2 LIVA.

Art. 26 Distacco transfrontaliero di collaboratori di un gruppo
(art. 18 cpv. 1 LIVA)

Il distacco transfrontaliero di collaboratori in seno a un gruppo non è considerato un rapporto di prestazione se:

- a. un datore di lavoro straniero distacca temporaneamente un lavoratore in un'azienda appartenente al gruppo in Svizzera o un datore di lavoro svizzero distacca temporaneamente un lavoratore in un'azienda all'estero appartenente al gruppo;
- b. il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell'azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l'impresa che lo distacca; e
- c. i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all'azienda che lo impiega.

Art. 27 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico
(art. 18 cpv. 2 LIVA)

¹ È considerato sussidio o altro contributo di diritto pubblico qualsiasi flusso di mezzi finanziari versato da una collettività pubblica che non costituisca la controprestazione di un rapporto di prestazione.

² Non vi è rapporto di prestazione se chi versa i contributi non esige dal beneficiario una determinata controprestazione, bensì eroga i contributi unicamente allo scopo di sollecitare il beneficiario a un determinato comportamento finalizzato agli obiettivi

economici, scientifici, sociali o simili di chi versa i contributi. L'assegnazione dei contributi può essere subordinata all'adempimento di obblighi e obiettivi nell'ambito di mandati di prestazione o accordi di programma e può comportare per il beneficiario l'obbligo di resoconto sulla sua attività. Non vi è rapporto di prestazione segnatamente quando:

- a. chi versa i contributi sostiene o promuove semplicemente un'attività del beneficiario o contribuisce al mantenimento della stessa;
- b. chi versa i contributi mira, con la sua prestazione, semplicemente ad alleviare o compensare gli oneri finanziari risultanti dall'adempimento di compiti di diritto pubblico; o
- c. nell'ambito dei contributi per la ricerca, chi versa i contributi non ha il diritto esclusivo sui risultati della ricerca.

Art. 28 Versamento di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni
(art. 18 cpv. 2 LIVA)

¹ Il versamento di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 LIVA, segnatamente nell'ambito della cooperazione in materia di formazione e ricerca, costituisce un'operazione di finanziamento non imponibile.

² La riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA è operata presso il destinatario finale del pagamento.

Sezione 2: Pluralità di prestazioni

Art. 29 Arnesi speciali
(art. 19 cpv. 1 LIVA)

¹ Gli arnesi speciali che il contribuente ha acquistato, fabbricato o fatto fabbricare appositamente per eseguire un ordine di fabbricazione sono considerati far parte della fornitura del bene costruito con essi. È irrilevante che gli arnesi speciali:

- a. siano fatturati separatamente al destinatario della prestazione o inclusi nel prezzo dei prodotti;
- b. dopo l'esecuzione dell'ordine di fabbricazione, siano consegnati o meno al destinatario della prestazione o a un terzo da questi designato.

² Sono considerati arnesi speciali segnatamente cliché, fotolitografie e composizioni, arnesi per punzonare e trafilare, calibri, matrici, forme di pressatura e d'iniezione, stampi, modelli per fonderia, conchiglie e film per circuiti stampati.

Art. 30 Insieme e combinazioni di prestazioni
(art. 19 cpv. 2 LIVA)

L'articolo 19 capoverso 2 LIVA si applica anche qualora le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA siano offerte quale combinazione di prestazioni.

Art. 31 Applicazione dell'imposizione dell'importazione all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero
(art. 19 cpv. 2 LIVA)

L'imposizione dell'importazione secondo l'articolo 104 è determinante anche per l'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero in quanto dopo l'imposizione la combinazione di prestazioni non sia stata elaborata o modificata.

Sezione 3: Prestazioni escluse dall'imposta

Art. 32 Definizione di cura medica
(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA)

¹ Sono considerati cure mediche l'accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell'uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell'uomo.

² Sono assimilati alle cure mediche:

- a. le prestazioni specifiche di maternità come esami di controllo, preparazione al parto o consulenza per l'allattamento;
- b. gli esami, le consulenze e i trattamenti in relazione con la fecondazione artificiale, la contraccezione o l'interruzione della gravidanza;
- c. tutte le forniture e le prestazioni di servizi effettuate da un medico o da un dentista per l'allestimento di un rapporto medico o di una perizia medica, volti ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali.

³ Non sono considerati cure mediche segnatamente:

- a. gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti unicamente a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti unicamente per ragioni estetiche, salvo che l'esame, la consulenza o il trattamento sia effettuato da un medico o da un dentista abilitato a esercitare l'attività medica o dentaria sul territorio svizzero;
- b. gli esami eseguiti per l'allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata, fatto salvo il capoverso 2 lettera c;
- c. la somministrazione di medicinali o di mezzi ausiliari medici, salvo che siano utilizzati dalla persona curante nell'ambito di una cura medica;

- d. la somministrazione di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, anche se essa avviene nell'ambito di una cura medica; è considerato protesi un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere reimpiegato o riapplicato dopo essere stato tolto dal corpo;
- e. i provvedimenti della cura di base; questi sono considerati prestazioni di cura giusta l'articolo 21 capoverso 2 numero 4 LIVA.

Art. 33 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche

(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA)

¹ Il prestatore dispone di un'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se:

- a. dispone dell'autorizzazione all'esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale; o
- b. è ammesso all'esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale.

² Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:

- a. medici;
- b. dentisti;
- c. protesisti dentari;
- d. psicoterapeuti;
- e. chiropratici;
- f. fisioterapisti;
- g. ergoterapisti;
- h. naturopati, guaritori, guaritori naturali;
- i. levatrici;
- j. infermieri;
- k. massaggiatori medico-terapeutici;
- l. logopedisti;
- m. dietisti;
- n. podologi.

Art. 34 Prestazioni culturali

(art. 21 cpv. 2 n. 14 e 16 LIVA)

¹ Sono considerate artisti esecutori ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 14 lettera b LIVA le persone fisiche giusta l'articolo 33 capoverso 1 della legge del

9 ottobre 1992⁴ sul diritto d'autore (LDA), purché le loro prestazioni di servizi culturali siano fornite direttamente al pubblico o da esso direttamente percepite. La forma giuridica della persona che fattura tali prestazioni è irrilevante ai fini della qualifica della prestazione esente dall'imposta.

² Sono considerati autori ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA gli autori di opere giusta gli articoli 2 e 3 LDA, purché eseguano prestazioni culturali.

Art. 35 Prestazioni in seno alla medesima collettività pubblica

(art. 21 cpv. 2 n. 28 LIVA)

¹ Per prestazioni in seno alla medesima collettività pubblica s'intendono le prestazioni tra unità organizzative del medesimo Comune, del medesimo Cantone o della Confederazione.

² Sono considerate unità organizzative del medesimo Comune, del medesimo Cantone o della Confederazione:

- a. i loro servizi e le riunioni di servizi secondo l'articolo 12 capoverso 2 LIVA;
- b. i loro istituti e fondazioni privi di personalità giuridica;
- c. gli istituti dotati di personalità giuridica che appartengono unicamente alla collettività pubblica in questione;
- d. le persone giuridiche di diritto privato appartenenti unicamente alla collettività pubblica in questione.

³ Le prestazioni tra Comuni, tra Cantoni, tra Comuni e Cantoni nonché tra Confederazione e Comuni o Cantoni non sono considerate prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica.

Art. 36 Opzione per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta

(art. 22 LIVA)

¹ L'opzione è ammessa anche per le prestazioni fornite all'estero secondo gli articoli 7 o 8 LIVA. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 2 LIVA.

² Se non può indicare chiaramente che intende assoggettare all'imposta determinate prestazioni, il contribuente può comunicare in altro modo all'AFC che intende esercitare l'opzione. Un'opzione corrispondente è data anche prima che siano state eseguite prestazioni. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 2 LIVA.

⁴ RS 231.1

Sezione 4: Prestazioni esenti dall'imposta

Art. 37 Esportazione diretta di beni messi a disposizione per l'uso o il godimento

(art. 23 cpv. 2 n. 2 LIVA)

Si ha trasporto diretto o spedizione diretta all'estero ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero LIVA se prima dell'esportazione non sono effettuate altre forniture in territorio svizzero.

Art. 38 Esenzione dall'imposta per i trasporti internazionali per via aerea, per via ferroviaria e in autobus

(art. 23 cpv. 4 LIVA)

¹ È esente da imposta il trasporto di persone per via aerea, per via ferroviaria e in autobus su tragitti che:

- a. si svolgono prevalentemente in territorio straniero e nei quali soltanto il luogo di partenza o d'arrivo si situa in territorio svizzero; o
- b. transitano sul territorio svizzero per collegare luoghi di partenza e d'arrivo situati all'estero.

² I circuiti il cui luogo di partenza e d'arrivo si situa in territorio svizzero e che si snodano prevalentemente in territorio straniero sono assimilati ai trasporti di persone di cui al capoverso 1.

³ È esente da imposta il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente nel luogo in cui viene effettuata una prestazione di trasporto secondo i capoversi 1 e 2, purché esso sia fatturato unitamente a quest'ultima.

⁴ Non è concessa l'esenzione fiscale per la vendita di titoli di trasporto forfettari, segnatamente abbonamenti generali e a metà prezzo, utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall'imposta.

Art. 39 Operazioni con monete d'oro e oro fino esenti dall'imposta

(art. 107 cpv. 2 LIVA)

¹ Sono esenti dall'imposta le operazioni con:

- a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010 e 9705.0000⁵;
- b. oro bancario ai sensi dell'articolo 144a capoversi 1 lettera a e 2 dell'ordinanza dell'8 maggio 1934⁶ sul controllo dei metalli preziosi;

⁵ RS 632.10 Allegato

⁶ RS 941.311

- c. oro bancario in forma di granuli d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto o in un'altra forma riconosciuta dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi;
- d. oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero;
- e. oro in forma di cascami e rottami.

² È considerata oro ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e anche qualsiasi lega contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino.

Capitolo 3: Base di calcolo e aliquote d'imposta

Sezione 1: Base di calcolo

Art. 40 Controprestazioni in valuta estera
(art. 24 cpv. 1 LIVA)

¹ Per calcolare l'imposta sul valore aggiunto dovuta, le controprestazioni in valuta estera vanno convertite in valuta svizzera al momento della nascita del credito fiscale.

² È data una controprestazione in valuta estera quando il fornitore della prestazione emette la fattura o la ricevuta in valuta estera. Se non è emessa una fattura o una ricevuta, è determinante la valuta in cui è operata la contabilizzazione presso il fornitore della prestazione. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato o in cui è dato il resto.

³ Il contribuente può operare la conversione basandosi sul corso medio mensile pubblicato dall'AFC o sul corso del giorno (vendita). Alle valute estere per le quali l'AFC non pubblica il corso medio mensile si applica il corso del giorno (vendita).

⁴ Il contribuente può operare la conversione basandosi sul corso applicato dal gruppo, sempre che ciò non gli procuri un evidente profitto fiscale.

⁵ Il metodo scelto (corso medio mensile, corso del giorno o corso del gruppo) va applicato almeno per un periodo fiscale.

Art. 41 Commissioni su carte di credito e tasse relative ad assegni
(art. 24 cpv. 1 LIVA)

Non sono considerati diminuzione della controprestazione segnatamente le commissioni sulle carte di credito, le tasse relative ad assegni, le perdite derivanti dalla conversione di assegni WIR e simili.

Art. 42 Prestazioni al personale
(art. 24 LIVA)

¹ Per le prestazioni fornite a titolo oneroso al personale, l'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. È fatto salvo l'articolo 24 capoversi 2 e 3 LIVA.

² Le prestazioni del datore di lavoro a cui il personale ha diritto sono imponibili almeno al prezzo di costo.

³ Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo imprenditoriale.

⁴ Se nel certificato di salario sono ammessi, per la determinazione delle componenti salariali, valori forfettari utili anche ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto, tali valori si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 43 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti
(art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA)

¹ L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate.

² Tiene conto del fatto che:

- a. il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e
- b. gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua.

Sezione 2: Aliquote d'imposta**Art. 44** Medicinali
(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 8 LIVA)

Sono considerati medicinali:

- a. i medicinali pronti per l'uso e le premiscele per foraggi medicinali a uso veterinario classificati nelle categorie di consegna A–D;
- b. i medicinali pronti per l'uso ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettere b e c della legge federale del 15 dicembre 2000⁷ sugli agenti terapeutici;
- c. i medicinali omeopatici e antroposofici pronti per l'uso, per quanto conformi alla legislazione sugli agenti terapeutici;

⁷ RS 812.21

- d. le preparazioni magistrali di ricette della medicina classica o complementare in senso stretto, utilizzate nella prevenzione, diagnosi (in vivo) o cura delle malattie delle persone e degli animali;
- e. i prodotti del sangue, quali derivati e componenti del sangue, ottenuti dal sangue umano o animale completo e destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sull'animale;
- f. i diagnostici (reagenti), applicati direttamente all'interno o all'esterno dell'uomo e dell'animale per la diagnosi (in vivo) di sintomi di malattie o disturbi;
- g. gli isotopi radioattivi destinati a scopi medici.

Art. 45 Giornali e riviste senza carattere pubblicitario

(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA)

Sono considerati giornali e riviste senza carattere pubblicitario gli stampati che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. sono pubblicati periodicamente, ma almeno due volte all'anno;
- b. servono a informare regolarmente su fatti interessanti o a scopo di diletto;
- c. hanno titolo invariato;
- d. hanno una numerazione progressiva e recano l'indicazione della data e del periodo di pubblicazione;
- e. si presentano esteriormente come giornali o riviste;
- f. non riservano uno spazio preponderante a iscrizioni.

Art. 46 Libri e altri stampati senza carattere pubblicitario

(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA)

Sono considerati libri e altri stampati senza carattere pubblicitario gli stampati che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. hanno forma di libri, opuscoli o fogli sciolti; le opere a fogli sciolti sono considerate libri se sono composte di una copertina con legatura a vite, spirale o cucitura rapida e dei fogli sciolti da inserirvi, e si presentano come un'opera completa di almeno 16 pagine il cui titolo figura sulla copertina;
- b. hanno almeno 16 pagine, compresi la copertina e il risguardo, tranne i libri per l'infanzia, le partiture musicali stampate e le parti di stampati a fogli sciolti;
- c. hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico;
- d. non sono destinati ad accogliere iscrizioni o figurine da collezione, eccezion fatta per i libri scolastici e didattici nonché determinati libri per l'infanzia

quali i quaderni d'esercizi con illustrazioni accompagnate da testi a carattere complementare e gli album da dipingere o colorare contenenti modelli e istruzioni.

Art. 47 Carattere pubblicitario

(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA)

¹ Uno stampato ha carattere pubblicitario quando il suo contenuto è destinato a propagandare un'attività commerciale dell'editore o di un terzo che lo sostiene e il contenuto pubblicitario supera la metà della superficie totale dello stampato. È considerato contenuto pubblicitario sia la pubblicità diretta (pubblicità e inserzioni) sia quella indiretta (articoli pubbliredazionali e comunicati pubblicitari) a favore dell'editore o di un terzo che lo sostiene.

² Sono considerate terzi che sostengono l'editore le persone e le imprese per cui l'editore opera o da questi controllate nonché le altre persone strettamente vincolate ai sensi dell'articolo 3 lettera h LIVA.

³ La quota di pubblicità non comprende le inserzioni e la pubblicità a favore di terzi indipendenti.

Art. 48 Preparazione sul posto e servizio presso il cliente

(art. 25 cpv. 3 LIVA)

¹ Sono considerati preparazione segnatamente il fatto di cuocere, riscaldare, frullare, preparare o mescolare alimenti. Non è considerato preparazione il semplice mantenimento della temperatura di alimenti pronti per il consumo.

² Per servizio s'intende segnatamente il fatto di servire i prodotti commestibili nei piatti, preparare buffet freddi e caldi, versare le bevande nei bicchieri, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, servire gli ospiti, nonché la direzione e la sorveglianza del personale di servizio, la gestione e il rifornimento dei buffet a libero servizio.

Art. 49 Impianti particolari per il consumo sul posto

(art. 25 cpv. 3 LIVA)

¹ Sono considerati impianti particolari per il consumo di alimenti sul posto (impianti per il consumo) segnatamente tavoli, tavoli alti, banchi e altri ripiani a disposizione per il consumo o impianti equivalenti, segnatamente quelli presenti su mezzi di trasporto. È irrilevante:

- a. chi sia il proprietario infrastrutture degli impianti;
- b. che il cliente utilizzi effettivamente l'impianto;
- c. che gli impianti siano in numero sufficiente a permettere a tutti i clienti di consumare sul posto.

² Non sono considerati impianti per il consumo:

- a. le sedie e le panchine senza tavolo che servono principalmente a permettere ai clienti una breve pausa;
- b. le tende e le roulotte dei locatari presso il chiosco o il ristorante di un campeggio.

Art. 50 Alimenti destinati ad essere asportati o forniti

(art. 25 cpv. 3 LIVA)

¹ Per fornitura si intende la consegna di alimenti da parte del contribuente al domicilio del cliente o in un altro luogo da questi designato, senza ulteriore preparazione o servizio.

² Sono considerati alimenti destinati ad essere asportati gli alimenti che il cliente porta altrove dopo l'acquisto e non consuma nell'azienda del fornitore della prestazione. Sono indizi di una vendita da asporto segnatamente:

- a. la volontà espressa dal cliente di asportare gli alimenti;
- b. la consegna degli alimenti in un imballaggio apposito, idoneo al trasporto;
- c. la consegna di alimenti inadatti al consumo immediato.

³ Per determinate aziende e manifestazioni l'AFC prevede semplificazioni ai sensi dell'articolo 80 LIVA.

Art. 51 Provvedimenti organizzativi adeguati

(art. 25 cpv. 3 LIVA)

Un provvedimento organizzativo adeguato è dato segnatamente dall'emissione di giustificativi che permettono di accertare se è stata effettuata una prestazione della ristorazione o una fornitura a domicilio o da asporto.

Capitolo 4: Emissione della fattura e dichiarazione fiscale

(art. 26 cpv. 3 LIVA)

Art. 52

Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere informazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso.

Capitolo 5: Deduzione dell'imposta precedente

Sezione 1: In generale

Art. 53 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute straniere
(art. 28 LIVA)

Al calcolo delle imposte precedenti deducibili si applica per analogia l'articolo 40.

Art. 54 Prova
(art. 28 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ L'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero è considerata fatturata se il fornitore della prestazione ha riscosso dal destinatario, in modo riconoscibile da quest'ultimo, l'imposta sul valore aggiunto.

² Il destinatario della prestazione non è tenuto a verificare se l'imposta sul valore aggiunto sia stata riscossa a ragione. La deduzione dell'imposta precedente è tuttavia esclusa se il destinatario della prestazione sa che la persona che ha trasferito l'imposta sul valore aggiunto non è iscritta quale contribuente.

Art. 55 Deduzione dell'imposta precedente per le monete d'oro e l'oro fino
(art.107 cpv. 2 LIVA)

L'imposta sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi utilizzati per le operazioni e le importazioni di cui all'articolo 39 può essere dedotta quale imposta precedente.

Sezione 2: Deduzione fittizia dell'imposta precedente

Art. 56 Bene usato
(art. 28 cpv. 3 LIVA)

¹ Per bene ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 LIVA (bene usato) s'intende un bene mobile usato e accertabile che è riutilizzabile nello stato attuale o dopo la sua riparazione e le cui componenti non possono essere alienate separatamente.

² Non sono considerati beni usati:

- a. i metalli preziosi delle voci di tariffa doganale⁸ 7106–7112 e le pietre preziose delle voci di tariffa 7102–7105;
- b. gli oggetti d'arte.

⁸ RS 632.0 Allegato

Art. 57 Diritto alla deduzione fittizia dell'imposta precedente
(art. 28 cpv. 3 LIVA)

¹ In quanto siano dati gli altri presupposti, il contribuente può effettuare una deduzione fittizia dell'imposta precedente anche sull'importo versato per l'acquisto di beni usati a un prezzo globale.

² Un'utilizzazione solo temporanea del bene usato fra il suo acquisto e la fornitura successiva a un altro acquirente in Svizzera non esclude la deduzione fittizia dell'imposta precedente. È fatto salvo l'articolo 31 capoverso 4 LIVA.

³ La deduzione fittizia dell'imposta precedente è esclusa:

- a. se, al momento dell'acquisto del bene usato, è stata applicata la procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA;
- b. se il contribuente ha importato il bene usato;
- c. se sono acquistati beni di cui all'articolo 21 capoverso 2 LIVA, ad eccezione dei beni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 24 LIVA;
- d. se il contribuente ha acquistato il bene in Svizzera da una persona che ha importato tale bene in esenzione d'imposta;
- e. per l'importo della prestazione di risarcimento dei danni eccedente il valore effettivo del bene al momento della sua ripresa.

⁴ Il contribuente che fornisce il bene a un acquirente all'estero deve annullare la deduzione fittizia dell'imposta precedente nel periodo di rendiconto nel quale ha luogo la fornitura.

Art. 58 Documenti
(art. 28 cpv. 3 LIVA)

Il contribuente deve tenere un controllo dell'acquisto e della fornitura di beni usati. Per i beni usati acquistati a un prezzo globale occorre tenere documenti separati per ogni lotto.

Sezione 3: Correzione della deduzione dell'imposta precedente

Art. 59 Metodi di calcolo della correzione
(art. 30 LIVA)

La correzione della deduzione dell'imposta precedente può essere calcolata:

- a. in base allo scopo effettivo d'utilizzazione;
- b. in base a metodi forfetari, mediante gli importi forfetari fissati dall'AFC;
- c. in base a calcoli propri.

Art. 60 Metodi forfetari
(art. 30 LIVA)

¹ L'AFC definisce segnatamente importi forfetari per:

- a. l'attività delle banche;
- b. l'attività delle società d'assicurazione;
- c. l'attività di servizi di collettività pubbliche che beneficiano di finanziamenti speciali;
- d. la concessione di crediti, nonché proventi degli interessi e proventi del commercio di cartevalori;
- e. l'amministrazione di immobili propri che non abbia assoggettato all'imposta esercitando l'opzione di cui all'articolo 22 LIVA;
- f. le imprese di trasporto pubblico.

Art. 61 Calcoli propri
(art. 30 LIVA)

Se il contribuente esegue le correzioni dell'imposta precedente in base a calcoli propri, deve giustificare esaurientemente i fatti alla base dei suoi calcoli ed effettuare una verifica della plausibilità.

Art. 62 Scelta del metodo
(art. 30 LIVA)

¹ Per il calcolo della correzione dell'imposta precedente, il contribuente può applicare uno o più metodi, sempre che conducano a un risultato corretto.

² È ritenuto corretto il metodo o l'applicazione di più metodi che consideri il principio dell'economicità della riscossione, sia comprensibile sotto il profilo economico e attribuisca le imposte precedenti proporzionalmente all'utilizzazione per una determinata attività.

Sezione 4: Consumo proprio**Art. 63** Principi
(art. 31 LIVA)

¹ Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente vengono solo parzialmente a cadere (modifica parziale dell'utilizzazione), la correzione va effettuata nella misura in cui l'utilizzazione non dia più diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

² La deduzione dell'imposta precedente va corretta integralmente riguardo a beni e prestazioni di servizi non utilizzati.

³ La deduzione dell'imposta precedente va corretta riguardo a beni e prestazioni di servizi utilizzati che siano ancora disponibili e abbiano un valore attuale nel momento in cui i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente sono venuti a cadere. Non hanno alcun valore attuale le prestazioni di servizi che sono consumate o non sono più godibili al momento dell'acquisto. Si ritiene che tale sia il caso per le prestazioni di servizi nell'ambito della consulenza, della contabilità, del reclutamento di personale, del management e della pubblicità, sempre che il valore attuale non sia comprovato.

⁴ Il valore attuale va calcolato sulla base del prezzo d'acquisto, nel caso degli immobili al netto del valore del terreno, nonché sulla base delle spese che aumentano il valore. La deduzione dell'imposta precedente sulle spese di mantenimento del valore non va per contro corretta. Per spese di mantenimento del valore s'intendono quelle che servono unicamente a mantenere il valore e la funzionalità di un bene, segnatamente le spese per servizi, manutenzione, esercizio, riparazione e ripristino.

⁵ Per i beni mobili fabbricati in proprio occorre prevedere, per l'utilizzazione dell'infrastruttura, un supplemento del 33 per cento sull'imposta precedente sul materiale e su eventuali lavori di terzi per i semilavorati. È fatta salva la prova effettiva delle imposte precedenti sull'utilizzazione dell'infrastruttura.

Art. 64 Determinazione del valore attuale

(art. 31 cpv. 3 LIVA)

Nel determinare il valore attuale di beni e prestazioni di servizi utilizzati occorre considerare, nel primo periodo fiscale dell'utilizzazione, la perdita di valore per tutto il periodo fiscale. Nell'ultimo periodo fiscale non ancora concluso non si può per contro operare alcun ammortamento, tranne nel caso in cui la modifica dell'utilizzazione intervenga l'ultimo giorno del periodo fiscale.

Art. 65 Ristrutturazioni considerevoli di edifici

(art. 31 LIVA)

Se i costi di ristrutturazione di una fase di costruzione superano complessivamente il 5 per cento del valore d'assicurazione dell'edificio prima della ristrutturazione, la deduzione dell'imposta precedente dev'essere corretta dei costi complessivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di costi che aumentano o mantengono il valore.

Sezione 5: Sgravio fiscale successivo

Art. 66 Principi

(art. 32 LIVA)

¹ Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente sono dati solo parzialmente (modifica parziale dell'utilizzazione), la deduzione dell'imposta precedente

può essere effettuata solo nella misura in cui la nuova utilizzazione dia diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

² La deduzione dell'imposta precedente può essere corretta integralmente su beni e prestazioni di servizi non utilizzati.

³ La deduzione dell'imposta precedente può essere corretta su beni e prestazioni di servizi utilizzati che siano ancora disponibili e abbiano un valore attuale nel momento in cui i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente sono venuti a cadere. Non hanno alcun valore attuale le prestazioni di servizi che sono consumate o non sono più godibili al momento dell'acquisto. Si ritiene che tale sia il caso per le prestazioni di servizi nell'ambito della consulenza, della contabilità, del reclutamento di personale, del management e della pubblicità, sempre che il valore attuale non sia comprovato.

⁴ Il valore attuale va calcolato sulla base del prezzo d'acquisto, nel caso degli immobili al netto del valore del terreno, nonché sulla base delle spese che aumentano il valore. L'imposta precedente su spese di mantenimento del valore non può per contro essere dedotta. Per spese di mantenimento del valore s'intendono quelle che servono unicamente a mantenere il valore e la funzionalità di un bene, segnatamente le spese per servizi, manutenzione, esercizio, riparazione e ripristino.

⁵ Per i beni mobili fabbricati in proprio occorre prevedere, per l'utilizzazione dell'infrastruttura, un supplemento del 33 per cento sulle imposte precedenti sul materiale e su eventuali lavori di terzi per i semilavorati. È fatta salva la prova effettiva delle imposte precedenti sull'utilizzazione dell'infrastruttura.

Art. 67 Determinazione del valore attuale

(art. 32 cpv. 2 LIVA)

Nel determinare il valore attuale di beni e prestazioni di servizi utilizzati occorre considerare, nel primo periodo fiscale dell'utilizzazione, la perdita di valore per tutto il periodo fiscale. Nell'ultimo periodo fiscale non ancora concluso non si può per contro operare alcun ammortamento, tranne nel caso in cui la modifica dell'utilizzazione intervenga l'ultimo giorno del periodo fiscale.

Art. 68 Ristrutturazioni considerevoli di edifici

(art. 32 LIVA)

Se i costi di ristrutturazione di una fase di costruzione superano complessivamente il 5 per cento del valore d'assicurazione dell'edificio prima della ristrutturazione, la deduzione dell'imposta precedente dev'essere corretta dei costi complessivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di costi che aumentano o mantengono il valore.

Sezione 6: Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

(art. 33 cpv. 2 LIVA)

Art. 69

¹ Non va effettuata alcuna riduzione dell'imposta precedente se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono attribuibili a un settore per il quale non è data l'imposta precedente o per il quale non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

² Se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono attribuibili a un determinato settore, va ridotta soltanto l'imposta precedente sulle spese di tale settore.

³ Se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono versati per coprire un disavanzo d'esercizio, l'imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra questi mezzi e la cifra d'affari complessiva, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

Capitolo 6: Determinazione, nascita e prescrizione del credito fiscale

Sezione 1: Chiusura d'esercizio

(art. 34 cpv. 3 LIVA)

Art. 70

¹ Per ogni anno civile, ad eccezione dell'anno di fondazione, occorre allestire una chiusura d'esercizio.

² Una modifica della data di chiusura necessita dell'autorizzazione dell'AFC.

Sezione 2: Metodo dell'aliquota saldo

Art. 71 Principi

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ I contribuenti che intendono allestire il rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo devono notificarlo per scritto all'AFC. Nell'accertare se i presupposti di cui all'articolo 37 LIVA siano adempiuti, occorre considerare le prestazioni imponibili fornite in Svizzera dietro controprestazione.

² Il metodo dell'aliquota saldo non può essere scelto dai contribuenti che:

- a. in virtù dell'articolo 37 capoverso 5 LIVA, hanno la possibilità di allestire il proprio rendiconto secondo il metodo dell'aliquota forfetaria;

- b. in virtù dell'articolo 22 LIVA, hanno optato per l'imposizione di operazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–25, 27 e 29 LIVA;
- c. applicano la procedura di riporto del pagamento secondo l'articolo 63 LIVA;
- d. applicano l'imposizione di gruppo secondo l'articolo 13 LIVA;
- e. hanno la loro sede o uno stabilimento d'impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;
- f. conseguono oltre il 50 per cento della loro cifra d'affari da prestazioni fornite a un altro contribuente, che controllano o che li controlla, che allestisce il proprio rendiconto secondo il metodo effettivo.

Art. 72 Applicazione del metodo dell'aliquota saldo all'inizio dell'assoggettamento
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ I nuovi contribuenti iscritti nel relativo registro (registro dell'imposta sul valore aggiunto) che intendono applicare il metodo dell'aliquota saldo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'attribuzione del numero IVA.

² L'AFC autorizza l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo sempre che nel primo anno sia la cifra d'affari prevista sia le imposte previste non superino i limiti di cui all'articolo 37 capoverso 1 LIVA.

³ Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente deve allestire il rendiconto secondo il metodo effettivo per almeno tre anni prima di poter applicare il metodo dell'aliquota saldo. Il passaggio anticipato al metodo dell'aliquota saldo è ammesso se l'AFC modifica l'aliquota saldo del settore corrispondente.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano per analogia anche in caso di iscrizione retroattiva.

⁵ L'imposta sul valore aggiunto che, all'inizio dell'assoggettamento, grava le scorte di merci, i mezzi d'esercizio e i beni d'investimento è considerata applicando il metodo dell'aliquota saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.

Art. 73 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo dell'aliquota saldo
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo dell'aliquota saldo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale il passaggio ha luogo. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.

² L'AFC autorizza l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo sempre che nel periodo fiscale precedente non sia stato superato alcuno dei limiti di cui all'articolo 37 capoverso 1 LIVA.

³ Al momento del passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo dell'aliquota saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio né sui beni d'investimento.

⁴ Qualora, simultaneamente all'applicazione del metodo dell'aliquota saldo, sia modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, vanno effettuate le seguenti correzioni:

- a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l'AFC accredita al contribuente, applicando l'aliquota legale corrispondente, l'imposta sulle prestazioni imponibili da questi fatturate al momento del passaggio ma non ancora pagate (debitori) e addebita nel contempo l'imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturate al contribuente ma non ancora pagate (creditori);
- b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l'AFC addebita l'imposta sui debitori esistenti al momento del passaggio applicando l'aliquota legale corrispondente e accredita nel contempo l'imposta precedente gravante i creditori .

Art. 74 Revoca dell'autorizzazione

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

Ai contribuenti ai quali è stata concessa l'applicazione del metodo delle aliquote saldo in base a indicazioni false, l'AFC può revocare l'autorizzazione retroattivamente sino al momento della concessione di questo metodo di rendiconto.

Art. 75 Passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ I contribuenti che intendono passare dal metodo dell'aliquota saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale il cambiamento ha luogo. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.

² Chi, nel corso di due periodi fiscali consecutivi, supera del 50 per cento al massimo uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA, deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo.

³ Chi supera di oltre il 50 per cento uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA, deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo. Se i limiti sono già superati nel primo anno d'applicazione del metodo dell'aliquota saldo, l'autorizzazione è revocata con effetto retroattivo.

⁴ Se il superamento di uno o di entrambi i limiti di oltre il 50 per cento è riconducibile alla ripresa di un patrimonio o di parte di esso nell'ambito della procedura di notifica, il contribuente può decidere se intende passare al metodo di rendiconto

effettivo retroattivamente all'inizio del periodo fiscale in cui ha avuto luogo la ripresa o all'inizio del periodo fiscale successivo.

⁵ In caso di passaggio al metodo di rendiconto effettivo non hanno luogo correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio né sui beni d'investimento.

⁶ Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto conformemente all'articolo 39 LIVA, occorre effettuare le seguenti correzioni:

- a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l'AFC accredita al contribuente l'imposta sui debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo autorizzate. Sui creditori non vanno effettuate correzioni;
- b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l'AFC addebita l'imposta sui debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo autorizzate. Sui creditori non vanno effettuate correzioni.

Art. 76 Fine dell'assoggettamento

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ Se un contribuente che allestisce il suo rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall'assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d'affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dell'imposta sul valore aggiunto, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche i debitori devono essere oggetto di un rendiconto basato sulle aliquote saldo autorizzate.

² L'imposta sul valore attuale dei beni immobili al momento della cancellazione dal registro dell'imposta sul valore aggiunto va calcolata all'aliquota normale se:

- a. il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava ancora il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell'imposta precedente;
- b. il contribuente ha acquistato il bene nell'ambito della procedura di notifica, nel periodo in cui allestiva il rendiconto secondo le aliquote saldo, da un contribuente che applicava il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 77 Ripresa di un patrimonio nell'ambito della procedura di notifica

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ Se un contribuente che allestisce il rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo non utilizza un patrimonio o parte di esso ripreso nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA oppure lo utilizza in misura inferiore rispetto all'alienante per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, occorre procedere come segue:

- a. se l'alienante allestisce il proprio rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo, non vanno apportate correzioni;
- b. se l'alienante allestisce il proprio rendiconto secondo il metodo effettivo, la persona che riprende il patrimonio o parte di esso deve versare l'imposta all'aliquota legale corrispondente sulla parte del patrimonio ripreso che è ora utilizzata per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

² Se un contribuente che allestisce il rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo utilizza un patrimonio o parte di esso ripreso nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA in misura superiore rispetto all'alienante per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, non possono essere apportate correzioni.

Art. 78 Attribuzione delle aliquote saldo

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ I contribuenti devono allestire per le loro attività un rendiconto secondo le aliquote saldo autorizzate dall'AFC. Sono autorizzate per persona al massimo due aliquote saldo.

² Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto che si rende necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC.

³ I contribuenti ai quali sono state autorizzate due diverse aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi e le spese di materiale e merci per ognuna delle due aliquote saldo.

Art. 79 Principi della regola del 10 per cento per l'attribuzione di una seconda aliquota saldo

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ Una seconda aliquota saldo è autorizzata se la quota dell'attività per la quale è allestito il rendiconto con la seconda aliquota costituisce oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva realizzata nel periodo fiscale. È fatto salvo l'articolo 81. Per i nuovi contribuenti e per i contribuenti che iniziano una nuova attività ci si basa sulle cifre d'affari presumibili. Per gli altri contribuenti, la seconda aliquota saldo è autorizzata se il limite del 10 per cento è stato superato nel corso dei due periodi fiscali precedenti.

² Se il limite del 10 per cento non è superato nel corso di due periodi fiscali consecutivi, l'autorizzazione della seconda aliquota saldo decade all'inizio del terzo periodo fiscale.

Art. 80 Regola del 10 per cento per l'attribuzione di una seconda aliquota saldo in presenza di più di due attività

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

Se il contribuente esercita più di due attività che, considerate singolarmente, andrebbero assoggettate ad aliquote saldo distinte, per l'attribuzione di due aliquote saldo occorre procedere come segue:

- a. ogni attività è imponibile solo all'aliquota saldo prevista a tale scopo o a un'aliquota saldo più elevata. Tuttavia, se si tratta di un'attività cui è applicabile l'aliquota saldo massima prevista e con la quale si realizza al massimo il 10 per cento della cifra d'affari, per le cifre d'affari conseguite con tale attività occorre allestire un rendiconto all'aliquota saldo massima applicabile;
- b. l'aliquota saldo massima prevista per le diverse attività va applicata in ogni caso se la quota della cifra d'affari dell'attività in questione è superiore al 10 per cento;
- c. nell'accertare se il limite del 10 per cento sia superato, le cifre d'affari di attività cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate.

Art. 81 Regola del 50 per cento per l'attribuzione in settori misti

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ I settori misti sono settori in cui sono svolte usualmente numerose attività che, considerate singolarmente, andrebbero assoggettate ad aliquote saldo distinte.

² I settori misti e le attività principali e secondarie usuali del settore sono elencati esaurientemente in un'ordinanza dell'AFC.

³ Una seconda aliquota saldo è autorizzata solo se la cifra d'affari realizzata con l'attività secondaria usuale del settore costituisce oltre il 50 per cento della cifra d'affari complessiva del periodo fiscale. Non appena è superato il limite del 50 per cento, alle singole attività sono applicabili i criteri generali d'attribuzione di cui agli articoli 79 e 80.

⁴ Nell'accertare se il limite del 50 per cento sia stato superato, le cifre d'affari di attività secondarie cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate.

⁵ Per le nuove imprese contribuenti e per i contribuenti che iniziano una nuova attività, nell'accertare se va attribuita una seconda aliquota saldo ci si basa sulle cifre d'affari presumibili. Agli altri contribuenti è attribuita una seconda aliquota saldo se il limite del 50 per cento è stato superato nei due periodi fiscali precedenti.

⁶ Se il limite del 50 per cento non è superato nel corso di due periodi fiscali consecutivi, l'autorizzazione della seconda aliquota saldo decade all'inizio del terzo periodo fiscale.

⁷ Se un contribuente attivo in un settore misto esercita anche un'attività estranea al settore, a tale attività è applicabile la regola del 10 per cento di cui agli articoli 79 e 80.

Art. 82 Procedure speciali

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ L'AFC mette a disposizione dei contribuenti che per il loro rendiconto applicano il metodo dell'aliquota saldo una procedura per il rimborso approssimativo delle imposte precedenti in caso di:

- a. forniture di beni all'estero, sempre che il bene sia stato fabbricato in proprio o acquistato gravato dall'imposta;
- b. prestazioni a beneficiari di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007⁹ sullo Stato ospite (LSO), sempre che il luogo della prestazione sia situato in Svizzera e, in caso di forniture, il bene sia stato fabbricato in proprio o acquistato gravato dall'imposta.

² I contribuenti che allestiscono il loro rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo e acquistano beni mobili usati e accertabili per rivenderli a un acquirente in Svizzera possono applicare la procedura di rimborso dell'imposta precedente fittizia, messa a disposizione dall'AFC.

³ Per aziende e manifestazioni di cui all'articolo 50 capoverso 3, l'AFC prevede un disciplinamento forfetario per la ripartizione approssimativa delle cifre d'affari sulle due aliquote saldo.

Art. 83 Rendiconto dell'imposta sull'acquisto

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

I contribuenti che allestiscono il loro rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo e acquistano prestazioni di imprese con sede all'estero secondo gli articoli 45–49 LIVA, devono versare l'imposta sull'acquisto semestralmente all'aliquota legale corrispondente.

Art. 84 Consumo proprio

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

Il consumo proprio è considerato mediante l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo.

Art. 85 Correzioni per beni immobili

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

Se un bene immobile è ripreso dal settore imprenditoriale ed è utilizzato per un settore non imprenditoriale, in particolare privato, o per un'attività esclusa dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 LIVA, l'imposta grava il valore attuale all'aliquota normale se:

⁹ RS 192.12

- a. il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell'imposta precedente;
- b. il contribuente ha acquistato il bene nell'ambito della procedura di notifica, nel periodo in cui allestiva il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, da un contribuente che applicava il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 86 Prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ Fatto salvo l'articolo 85, le prestazioni a persone strettamente vincolate vanno considerate, nel rendiconto con il metodo dell'aliquota saldo, come segue:

- a. le prestazioni acquistate che sono consegnate o fornite a titolo gratuito sono considerate nelle aliquote saldo e non sono pertanto oggetto di rendiconto;
- b. i beni fabbricati in proprio e le prestazioni che sono consegnati o forniti a titolo gratuito vanno considerati applicando l'aliquota saldo autorizzata al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;
- c. le prestazioni consegnate o fornite a titolo oneroso vanno considerate applicando l'aliquota saldo autorizzata alla controprestazione pagata, ma almeno al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;
- d. se il rendiconto si basa su due aliquote saldo e la prestazione non può essere attribuita a un settore aziendale, si applica l'aliquota più elevata.

² Nel rendiconto mediante aliquote saldo, le prestazioni al personale vanno considerate come segue:

- a. le prestazioni fornite a titolo oneroso al personale vanno considerate applicando l'aliquota saldo autorizzata;
- b. se il rendiconto si basa su due aliquote saldo e la prestazione non può essere attribuita a un settore aziendale, si applica l'aliquota più elevata.

³ Se la persona impiegata è una persona strettamente vincolata, si applica il capoverso 1.

⁴ Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono considerate come fornite a titolo oneroso.

Art. 87 Vendita di mezzi d'esercizio e beni d'investimento

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

La vendita di mezzi d'esercizio e beni d'investimento che non sono stati impiegati esclusivamente per il conseguimento di prestazioni escluse dall'imposta è assoggettata all'imposta all'aliquota saldo autorizzata. Se il rendiconto prevede l'applicazione di due aliquote saldo e il mezzo d'esercizio o il bene d'investimento è stato utilizzato in entrambi i settori aziendali, le controprestazioni vanno considerate nel rendiconto all'aliquota saldo più elevata.

Art. 88 Fatturazione a un'aliquota troppo elevata
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

Se un contribuente che allestisce il rendiconto mediante aliquote saldo fattura una prestazione applicando un'aliquota troppo elevata, oltre all'imposta sul valore aggiunto calcolata mediante l'aliquota saldo deve assoggettare all'imposta anche la differenza fra l'aliquota esposta e l'aliquota applicabile secondo l'articolo 25 LIVA. La controprestazione è considerata comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

Sezione 3: Metodo dell'aliquota forfetaria

Art. 89 Principi
(art. 37 cpv. 5 LIVA)

¹ Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente i consorzi comunali e le altre associazioni di collettività pubbliche, le parrocchie, le scuole private e gli internati, gli ospedali privati, i centri medici, i centri di riabilitazione, le case di cura, le organizzazioni private Spitex, le case di riposo, le case di cura, le residenze per anziani, le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali, i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche, le assicurazioni cantonali di edifici, le cooperative idriche, le imprese di trasporto pubblico, le corporazioni forestali di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche, gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport, le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile¹⁰ (CC) e le fondazioni ai sensi degli articoli 80–89^{bis} CC.

² Non sono previsti importi limite per l'applicazione del metodo dell'aliquota forfetaria.

Art. 90 Applicazione del metodo dell'aliquota forfetaria e cambiamento del metodo di rendiconto
(art. 37 cpv. 5 LIVA)

¹ Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all'articolo 90 capoverso 1 che intendono allestire il rendiconto secondo il metodo dell'aliquota forfetaria devono notificarlo per scritto all'AFC.

² Il metodo dell'aliquota forfetaria dev'essere mantenuto per almeno tre periodi fiscali. Se il contribuente opta per il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo dell'aliquota forfetaria soltanto dopo 10 anni. Un passaggio anticipato è possibile solo se l'AFC modifica l'aliquota forfetaria dell'attività corrispondente.

³ Eventuali cambiamenti del metodo di rendiconto sono ammessi all'inizio di ogni periodo fiscale. Devono essere notificati per scritto all'AFC entro 60 giorni

¹⁰ RS 210

dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva, il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.

Art. 91 Aliquote forfetarie

(art. 37 cpv. 5 LIVA)

¹ In caso di applicazione del metodo dell'aliquota forfetaria, il credito fiscale è determinato moltiplicando il totale delle controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota forfetaria autorizzata dall'AFC.

² L'AFC fissa le aliquote forfetarie tenendo conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Un'attività per la quale non è stata fissata un'aliquota forfetaria va considerata nel rendiconto all'aliquota applicabile secondo il metodo dell'aliquota saldo.

³ Il contribuente deve considerare nel rendiconto ognuna delle sue attività all'aliquota forfetaria determinante. Il numero delle aliquote forfetarie applicabili non è limitato.

Art. 92 Applicabilità delle regole del metodo dell'aliquota saldo

(art. 37 cpv. 5 LIVA)

Le disposizioni degli articoli 72–89 sono applicabili, sempre che gli articoli 90–92 non prevedano altrimenti.

Sezione 4: Procedura di notifica

Art. 93 Parte di un patrimonio

(art. 38 cpv. 1 LIVA)

Per parte di un patrimonio s'intende ogni minima unità autosufficiente di un'impresa.

Art. 94 Assoggettamento dell'acquirente

(art. 38 cpv. 1 LIVA)

La procedura di notifica va applicata anche quando l'acquirente diviene contribuente soltanto con il trasferimento del patrimonio o di parte di esso.

Art. 95 Fattura

(art. 38 cpv. 1 LIVA)

L'applicazione della procedura di notifica dev'essere indicata nella fattura.

Art. 96 Applicazione facoltativa della procedura di notifica
(art. 38 cpv. 2 LIVA)

Sempre che entrambe le parti siano contribuenti, la procedura di notifica può applicarsi:

- a. al trasferimento di un immobile;
- b. su richiesta della persona trasferente, sempre che importanti interessi lo giustificano.

Art. 97 Coefficiente di utilizzazione
(art. 38 cpv. 4 LIVA)

L'alienante è presunto aver utilizzato i beni patrimoniali trasferiti esclusivamente per le attività che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Un diverso coefficiente di utilizzazione dev'essere comprovato.

Sezione 5: Sistema di rendiconto e cessione del credito fiscale

Art. 98 Cambiamento del sistema di rendiconto in caso di rendiconto secondo il metodo effettivo
(art. 39 LIVA)

¹ In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve:

- a. considerare nel rendiconto l'imposta sui debitori esistenti al momento del passaggio; e
- b. dedurre l'imposta precedente sui creditori esistenti al momento del passaggio nell'ambito dell'attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

² In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le prestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve:

- a. dedurre dalle controprestazioni ricevute in questo periodo di rendiconto i debitori esistenti al momento del passaggio; e
- b. dedurre dall'imposta precedente pagata in questo periodo di rendiconto l'imposta precedente sui creditori esistenti al momento del passaggio.

³ Se, simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto, è cambiato anche il metodo di rendiconto secondo gli articoli 36 e 37 LIVA, si applica l'articolo 73 capoverso 4 o 75 capoverso 6.

Art. 99 Modifica del sistema di rendiconto in caso di rendiconto secondo l'aliquota saldo
(art. 39 LIVA)

¹ In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, il contribuente deve considerare, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, i debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo autorizzate.

² In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, il contribuente deve dedurre, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, i debitori esistenti al momento del cambiamento dalle controprestazioni ricevute in questo periodo di rendiconto.

³ Se, simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto, è cambiato anche il metodo di rendiconto, si applica l'articolo 73 capoverso 4 o 75 capoverso 6.

Art. 100 Cessione e costituzione in pegno del credito fiscale
(art. 44 cpv. 2 LIVA)

In caso di cessione e costituzione in pegno del credito fiscale, le disposizioni sul segreto di cui all'articolo 74 LIVA non si applicano.

Titolo terzo: Imposta sull'acquisto

Art. 101 Prestazioni esenti e prestazioni escluse dall'imposta
(art. 45 LIVA)

¹ Le prestazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 LIVA o le prestazioni esenti dall'imposta secondo l'articolo 23 LIVA non sottostanno all'imposta sull'acquisto.

² Non sottostà ad imposizione secondo l'articolo 45 capoverso 1 lettera c LIVA la fornitura di energia elettrica e di gas in condotte di cui all'articolo 7 capoverso 2 LIVA.

Art. 102 Fine dell'uso o del godimento con susseguente fornitura del bene in Svizzera
(art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA)

Se un bene lasciato in uso o in godimento è stato immesso in libera pratica doganale e al termine di questo uso o godimento non è tassato immediatamente secondo il regime d'esportazione (art. 61 della legge del 18 marzo 2005¹¹ sulle dogane, LD), ma è fornito a un terzo in Svizzera, quest'ultimo è tenuto a versare l'imposta

¹¹ RS 631.0

sull'acquisto, sempre che tale fornitura sia stata eseguita da una persona non registrata quale contribuente in Svizzera.

Art. 103 Supporti di dati senza valore di mercato

(art. 45 cpv. 1 lett. b e art. 52 cpv. 2 LIVA)

¹ Per supporto di dati senza valore di mercato s'intende, indipendentemente dal materiale o dal tipo di memorizzazione, ogni supporto di dati che nel genere e nella natura in cui è stato importato:

- a. non può essere acquistato dietro versamento di una controprestazione già stabilita al momento dell'importazione; e
- b. non può essere utilizzato, come da contratto, dietro pagamento di un diritto di licenza unico e già stabilito al momento dell'importazione.

² Il supporto di dati può contenere segnatamente programmi e file informatici, i relativi aggiornamenti e versioni successive, nonché dati sonori e visivi.

³ Determinante per valutare se si è in presenza di un supporto di dati senza valore di mercato è il supporto stesso con le prestazioni di servizi ivi contenute e i diritti connessi, a prescindere dal negozio giuridico all'origine dell'importazione.

⁴ Ai supporti di dati senza valore di mercato sono equiparati segnatamente i seguenti beni, sempre che siano consegnati o lasciati al committente in virtù di un negozio giuridico autonomo:

- a. piani, disegni e illustrazioni, in particolare di architetti, ingegneri, grafici e designer;
- b. atti giuridici di avvocati, perizie di esperti, traduzioni, risultati di ricerche ed esperimenti, nonché risultati di analisi, valutazioni e simili;
- c. diritti rappresentati da un titolo e diritti immateriali.

Titolo quarto: Imposta sull'importazione

Capitolo 1: Pluralità di prestazioni ed esenzione dall'imposta sull'importazione

Art. 104 Insiemi e combinazioni di prestazioni

(art. 52 cpv. 3 e art. 19 cpv. 2 LIVA)

¹ Se al momento dell'importazione è chiesta l'imposizione secondo l'articolo 19 capoverso 2 LIVA, la dichiarazione doganale deve essere corredata di un calcolo dei costi a titolo di prova.

² Dal calcolo dei costi devono risultare:

- a. il prezzo di costo delle singole prestazioni;
- b. la controprestazione complessiva.

³ Gli elementi di costo che non possono essere attribuiti integralmente alle singole prestazioni, quali i costi generali, gli utili o i costi di trasporto, sono ripartiti sulle singole prestazioni proporzionalmente al valore delle stesse.

⁴ Per verificare il calcolo, in casi particolari l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può esigere documenti supplementari.

Art. 105 Esenzione dall'imposta sull'importazione
(art. 53 cpv. 2 e art. 107 cpv. 2 LIVA)

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- a. i beni esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006¹² sulle dogane (OD) destinati a capi di Stato, nonché a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 LSO¹³ ;
- b. le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD;
- c. i premi di onore, gli oggetti ricordo i e doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD;
- d. le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD;
- e. le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD;
- f. le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD.
- g. le monete d'oro e l'oro fino secondo l'articolo 39.

Capitolo 2: Determinazione e garanzia del debito fiscale sull'importazione

Art. 106 Garanzia del pagamento dell'imposta mediante la procedura accentrata di conteggio dell'AFD
(art. 56 cpv. 3 LIVA)

Se l'imposta è pagata mediante la procedura accentrata di conteggio (PCD), l'AFD può esigere, sulla base della sua valutazione dei rischi, una garanzia forfetaria. Quest'ultima è calcolata come segue:

- a. almeno il 20 per cento dell'imposta dovuta in un periodo di 60 giorni, per quanto l'importatore sia iscritto presso l'AFC quale contribuente e le condizioni della PCD siano osservate;

¹² RS 631.01

¹³ RS 192.12

- b. il 100 per cento dell'imposta dovuta in un periodo di 60 giorni, per quanto l'importatore non sia iscritto presso l'AFC quale contribuente o le condizioni della PCD non siano adempiute.

Art. 107 Importo della garanzia in caso di credito fiscale sorto condizionatamente e di agevolazioni di pagamento
(art. 56 cpv. 3 LIVA)

¹ L'importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionatamente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l'articolo 76 capoverso 1 LD¹⁴:

- a. al 100 per cento nel caso di merci di gran consumo destinate al deposito;
- b. al 25 per cento almeno negli altri casi.

² Per i transiti internazionali, l'ammontare della garanzia è determinato conformemente ai trattati internazionali.

Art. 108 Adeguamento successivo delle controprestazioni
(art. 56 cpv. 5 LIVA)

¹ La notifica di un adeguamento successivo delle controprestazioni deve contenere le seguenti informazioni:

- a. data di inizio e fine del periodo per il quale le controprestazioni sono oggetto di un adeguamento successivo;
- b. le controprestazioni calcolate in questo periodo;
- c. il totale degli adeguamenti delle controprestazioni;
- d. la ripartizione dell'adeguamento delle controprestazioni sulle diverse aliquote d'imposta.

² I prezzi o le indicazioni di valore in valuta estera impiegati per determinare l'adeguamento delle controprestazioni vanno convertiti in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo.

³ Per determinare il debito fiscale sull'importazione, l'AFD può, nel singolo caso, esigere documenti supplementari.

Capitolo 3: Riporto del pagamento dell'imposta

Art. 109 Riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione
(art. 63 cpv. 3 LIVA)

¹ Chi intende pagare le imposte nell'ambito della procedura di riporto necessita dell'autorizzazione dell'AFC.

² Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto dell'imposta sull'importazione, l'AFD riscuote l'imposta.

³ La prescrizione del debito fiscale sull'importazione riportato è retta dall'articolo 42 LIVA.

⁴ L'AFC disciplina l'esecuzione d'intesa con l'AFD.

Art. 110 Condizioni per l'autorizzazione
(art. 63 cpv. 3 LIVA)

¹ L'autorizzazione è rilasciata se il contribuente:

- a. conteggia l'imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo;
- b. importa ed esporta regolarmente beni nell'ambito della sua attività imprenditoriale;
- c. tiene per detti beni un controllo dettagliato sull'importazione, sull'immagazzinamento e sull'esportazione;
- d. presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l'AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni giusta la lettera b, eccedenti d'imposta precedente regolarmente superiori a 50 000 franchi per anno, che provengono dal versamento dell'imposta sull'importazione all'AFD; e
- e. offre le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

² Il rilascio o il mantenimento dell'autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di garanzie pari ai diritti presunti.

Art. 111 Cessazione delle condizioni per l'autorizzazione
(art. 63 cpv. 3 LIVA)

Se una delle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 110 capoverso 1 lettere a-d viene meno, il contribuente avvisa tempestivamente per scritto l'AFC.

Art. 112 Revoca dell'autorizzazione
(art. 63 cpv. 3 LIVA)

L'autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

Art. 113 Non riscossione dell'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero
(art. 63 cpv. 2 LIVA)

All'autorizzazione di cui all'articolo 63 capoverso 2 LIVA si applicano per analogia gli articoli 110–112.

Titolo quinto: Diritto procedurale applicabile all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero e all'imposta sull'acquisto

Capitolo 1: Diritti e obblighi del contribuente

Sezione 1: Dati e informazioni elettronici

Art. 114 Principio
(art. 70 cpv. 4 LIVA)

¹ I dati e le informazioni trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analoga, rilevanti per la deduzione dell'imposta precedente, la determinazione o la riscossione dell'imposta, hanno la stessa forza probatoria dei dati e delle informazioni leggibili senza mezzi ausiliari, a condizione che siano adempite le condizioni seguenti:

- a. prova della provenienza;
- b. prova dell'integrità;
- c. incontestabilità dell'invio.

² Sono fatte salve norme legali speciali che prescrivano la trasmissione o la conservazione dei dati e delle informazioni citate in una forma particolare.

Art. 115 Disponibilità e riproduzione
(art. 70 cpv. 1 e 4 LIVA)

La disponibilità dei dati e delle informazioni conservati per via elettronica o in maniera analoga rilevanti per la determinazione o la riscossione dell'imposta è retta dalle disposizioni della sezione 3 dell'ordinanza del 24 aprile 2002¹⁵ sui libri di commercio. Il contribuente deve garantire che questi dati e informazioni possano essere resi leggibili in modo comprensibile in ogni momento durante il termine legale di conservazione. Egli deve mettere a disposizione i mezzi necessari a questo scopo.

¹⁵ RS 221.431

Art. 116 Comunicazione elettronica con le autorità
(art. 70 cpv. 4 LIVA)

¹ I giustificativi possono essere trasmessi all'AFC per via elettronica, a condizione che essa lo abbia autorizzato esplicitamente. È fatto salvo l'articolo 1 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007¹⁶ concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo.

² In caso di utilizzazione di reti accessibili al pubblico, i dati e le informazioni elettronici che sottostanno all'articolo 74 LIVA devono essere trasmessi in forma crittata.

Art. 117 Disposizioni d'esecuzione
(art. 70 cpv. 4 LIVA)

Il DFF emana disposizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale allo scopo di garantire in modo adeguato, secondo le prescrizioni della presente sezione, la sicurezza, la confidenzialità e il controllo dei dati e delle informazioni creati, trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analoga.

Sezione 2: Rendiconto

Art. 118 Metodo di rendiconto effettivo
(art. 71 e 72 LIVA)

¹ Nell'allestimento del rendiconto destinato all'AFC secondo il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente deve documentare in modo adeguato i valori elencati qui di seguito:

- a. la somma di tutte le controprestazioni soggiacenti all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero, che comprende in particolare le controprestazioni per:
 1. prestazioni tassate, suddivise secondo le aliquote d'imposta,
 2. prestazioni per le quali si è optato per l'imposizione secondo l'articolo 22 LIVA,
 3. prestazioni esonerate dall'imposta in virtù dell'articolo 23 LIVA,
 4. prestazioni a beneficiari esonerate dall'imposta ai sensi dell'articolo 2 LSO¹⁷, che in virtù dell'articolo 133 della presente ordinanza sono esonerati dall'imposta sul valore aggiunto,
 5. prestazioni alle quali è stata applicata la procedura di notifica secondo l'articolo 38 LIVA,
 6. prestazioni escluse dall'imposta in virtù dell'articolo 21 LIVA;

¹⁶ RS 172.021.2

¹⁷ RS 192.12

- b. le riduzioni della controprestazione nel caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, nella misura in cui non siano considerate sotto un'altra voce;
- c. le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti non compresi nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto:
 - 1. controprestazioni per prestazioni il cui luogo secondo gli articoli 7 e 8 LIVA si trova all'estero,
 - 2. flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA,
 - 3. altri flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni;
- d. la somma delle controprestazioni per prestazioni soggiacenti all'imposta sull'acquisto, suddivise secondo le aliquote d'imposta;
- e. la somma di tutte le imposte precedenti deducibili, prima delle correzioni e riduzioni di cui alla lettera f, suddivise in:
 - 1. imposta precedente sui costi per materiale e prestazioni di servizi,
 - 2. imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio,
 - 3. sgravio fiscale successivo;
- f. gli importi delle correzioni o delle riduzioni apportate alla deduzione dell'imposta precedente in seguito a:
 - 1. doppia utilizzazione ai sensi dell'articolo 30 LIVA,
 - 2. consumo proprio ai sensi dell'articolo 31 LIVA,
 - 3. ottenimento di flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA;
- g. la somma dell'imposta sull'importazione detratta nella procedura di riporto del pagamento.

² L'AFC può raggruppare più valori di cui al capoverso 1 sotto una voce del formulario di rendiconto, oppure può rinunciare ad esigerli nel quadro del rendiconto periodico.

Art. 119 Rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfetaria
(art. 71 e 72 LIVA)

¹ Nell'allestimento del rendiconto destinato all'AFC secondo il metodo dell'aliquota saldo e dell'aliquota forfetaria, il contribuente deve documentare in modo adeguato i valori elencati qui di seguito:

- a. la somma di tutte le controprestazioni soggiacenti all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero, che comprende in particolare le controprestazioni per:
 - 1. prestazioni tassate, suddivise secondo le aliquote saldo o le aliquote forfetarie,

2. prestazioni esonerate dall'imposta in virtù dell'articolo 23 LIVA,
 3. prestazioni a beneficiari ai sensi dell'articolo 2 LSO¹⁸, che in virtù dell'articolo 133 della presente ordinanza sono esonerati dall'imposta sul valore aggiunto,
 4. prestazioni alle quali è stata applicata la procedura di notifica secondo l'articolo 38 LIVA,
 5. prestazioni che in virtù dell'articolo 21 LIVA sono escluse dall'imposizione;
- b. le riduzioni della controprestazione nel caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, nella misura in cui non siano considerate sotto un'altra voce;
- c. le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti non compresi nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto:
1. controprestazioni per prestazioni, il cui luogo degli secondo gli articoli 7 e 8 LIVA si trova all'estero,
 2. flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a-c LIVA,
 3. altri flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni;
- d. la somma delle controprestazioni per prestazioni soggiacenti all'imposta sull'acquisto, suddivise secondo le aliquote d'imposta;
- e. i computi d'imposta risultanti dall'applicazione di una delle procedure speciali messe a disposizione dall'AFC secondo l'articolo 82 capoversi 1 e 2;
- f. prelievi di beni immobili dall'ambito aziendale ai sensi dell'articolo 85.

² L'AFC può raggruppare più valori di cui al capoverso 1 sotto una voce del formulario di rendiconto oppure può rinunciare ad esigerli nel quadro del rendiconto periodico.

Art. 120 Documenti supplementari

(art. 71 e 72 LIVA)

¹ L'AFC può esigere che il contribuente inoltri segnatamente i seguenti documenti:

- a. un riassunto dei valori menzionati all'articolo 118 o 119, riguardanti l'intero periodo fiscale (dichiarazione per il periodo fiscale);
- b. il conto annuale firmato in modo giuridicamente valido oppure, qualora il contribuente non fosse soggetto all'obbligo di tenere la contabilità, un elenco delle entrate e delle uscite nonché l'indicazione del patrimonio aziendale all'inizio e alla fine del periodo fiscale;
- c. la relazione di revisione, qualora il contribuente sia tenuto a presentarla;

¹⁸ RS 192.12

- d. una verifica della concordanza delle cifre d'affari del secondo il capoverso 2;
- e. per i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, una verifica della concordanza delle imposte precedenti, nonché un controllo della plausibilità dell'imposta precedente secondo il capoverso 3;
- f. per i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, una documentazione sul computo delle correzioni e delle riduzioni apportate all'imposta precedente, dalla quale risultino le correzioni dell'imposta preventiva secondo l'articolo 30 LIVA, le fattispecie del consumo proprio secondo l'articolo 31 LIVA e le riduzioni della deduzione dell'imposta preventiva secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA.

² Dalla verifica delle cifre d'affari deve risultare come si sia raggiunta la concordanza tra la dichiarazione per il periodo fiscale e la chiusura di fine anno, considerando le diverse aliquote d'imposta oppure le aliquote saldo o forfetarie. Sono da considerare in particolare:

- a. la cifra d'affari d'esercizio che risulta nel conto annuale;
- b. i ricavi registrati nei conti dei costi (diminuzioni delle spese);
- c. le compensazioni consolidate e non comprese nella cifra d'affari d'esercizio;
- d. le vendite di mezzi aziendali;
- e. i pagamenti anticipati;
- f. gli altri pagamenti ricevuti non compresi nella cifra d'affari d'esercizio;
- g. le prestazioni valutabili in denaro;
- h. le diminuzioni dei ricavi;
- i. le perdite su debitori; e
- j. le operazioni di chiusura dei conti come ad esempio le delimitazioni temporali, gli accantonamenti e le rettifiche interne non rilevanti per la cifra d'affari.

³ Dalla verifica delle imposte precedenti deve risultare come si sia raggiunta la concordanza tra le imposte precedenti registrate nei relativi conti o in altri documenti e le imposte precedenti dichiarate. Nel controllo della plausibilità dell'imposta precedente sono da considerare in modo particolare:

- a. le spese per merci e prestazioni di servizi registrate (spese dirette), suddivise secondo le aliquote d'imposta;
- b. gli investimenti e altre spese d'esercizio, suddivisi secondo le aliquote d'imposta;
- c. le compensazioni consolidate;
- d. l'imposta precedente fatta valere, in relazione all'imposta sull'acquisto; e

- e. la documentazione del computo delle correzioni apportate all'imposta precedente.

4 La richiesta di documenti supplementari secondo i capoversi 1-3 non rappresenta una richiesta di documenti completi ai sensi dell'articolo 78 capoverso 2 LIVA.

Art. 121 Correzione
(art. 72 LIVA)

La correzione di lacune constatate in rendiconti di periodi fiscali precedenti deve avvenire separatamente dall'allestimento dei rendiconti ordinari.

Capitolo 2: Obbligo di terzi di fornire informazioni

(art. 73 cpv. 2 lett. c LIVA)

Art. 122

L'obbligo di terzi di fornire informazioni secondo l'articolo 73 capoverso 2 lettera c LIVA non sussiste per i documenti che:

- a. sono stati affidati al terzo tenuto a fornire informazioni affinché possa eseguire la sua prestazione;
- b. sono stati allestiti dal terzo tenuto a fornire informazioni al fine di eseguire la sua prestazione.

Capitolo 3: Diritti e obblighi delle autorità

Sezione 1: Trattamento e conservazione automatizzati di dati

Art. 123 Scopo del trattamento dei dati e tipo di dati
(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ L'AFC è autorizzata a trattare i dati e le informazioni di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti legali. Essa è autorizzata a trattare i dati e le informazioni qui descritti ai fini dei seguenti compiti:

- a. accertamento dell'assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone: nominativi, forma giuridica, iscrizione nel registro di commercio, data di nascita o di fondazione, indirizzo, domicilio e sede sociale, attinenza, genere di attività commerciale, cifre d'affari realizzate o preventivate, data d'iscrizione e di cancellazione;
- b. accertamento delle operazioni imponibili, nonché determinazione e verifica delle imposte dovute sulle stesse e delle imposte precedenti deducibili: dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, carte d'affari e altri do-

cumenti, rendiconti d'imposta e corrispondenza nonché cifre economico-aziendali;

- c. verifica delle operazioni dichiarate come escluse dall'imposta e delle relative imposte precedenti: dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, carte d'affari e altri documenti, rendiconti d'imposta e corrispondenza;
- d. verifica dell'esenzione fiscale di operazioni che per legge soggiacciono all'imposta o sono imponibili in virtù dell'opzione: dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi nonché prove del luogo in cui è effettuata la prestazione;
- e. esecuzione dei controlli dei giustificativi di importazione ed esportazione rilevanti per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto: dati ricavati dalle banche dati dell'AFD;
- f. garanzia della riscossione delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido: dati e informazioni concernenti le procedure di esecuzione, fallimento e sequestro, la durata e l'entità della cessione di credito e l'ammontare dei crediti imponibili ceduti, le situazioni patrimoniali come denaro contante, conti postali e bancari, cartevalori, immobili e altri beni mobili di valore nonché le eredità indivise;
- g. inflizione ed esecuzione di sanzioni amministrative o penali in caso di infrazioni: dati e informazioni sulle infrazioni accertate nell'ambito di procedimenti amministrativi e penali nonché sulle circostanze rilevanti per la commisurazione della pena, come la situazione reddituale e patrimoniale;
- h. tenuta delle statistiche necessarie alla determinazione dell'imposta: dati e informazioni sulle cifre economico-aziendali;
- i. esecuzione di analisi dei rischi suddivise secondo settori e regioni: dati fiscali a disposizione.

Art. 124 Trattamento di dati e informazioni

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ L'AFD può allestire e conservare per via elettronica o in maniera analogica i dati e le informazioni che essa rileva o raccoglie oppure riceve da partecipanti a un procedimento, da terzi o da autorità, a condizione che possano essere resi leggibili in ogni momento e non possano essere modificati.

² Sono fatte salve speciali norme legali che prescrivano l'inoltro o la conservazione di dati e informazioni in una forma particolare.

Art. 125 Organizzazione e gestione

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

Il DFF disciplina l'organizzazione e la gestione dei sistemi automatizzati di trattamento dei dati dell'AFD.

Art. 126 Diritto di trattamento e sicurezza dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ Il trattamento dei dati è effettuato, nel quadro dell'adempimento dei compiti prescritti per legge, esclusivamente dai collaboratori dell'AFC o da personale specializzato posto sotto il controllo dell'AFC.

² La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD), dalla sezione 3 del primo capitolo dell'ordinanza del 26 settembre 2003²⁰ sull'informatica nell'Amministrazione federale e dalle raccomandazioni dell'Organo strategia informatica della Confederazione.

³ Nell'ambito di sua competenza, l'AFC adotta le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati.

Art. 127 Consulenza in materia di protezione dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ L'AFC designa un consulente in materia di protezione e sicurezza dei dati.

² Questi vigila affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano osservate e provvede affinché l'esattezza e la sicurezza dei dati siano periodicamente verificate.

Art. 128 Esattezza dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

La registrazione esatta e completa su supporti di dati dei dati raccolti va garantita da controlli periodici.

Art. 129 Durata di conservazione, cancellazione e archiviazione dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ L'AFC cancella i dati e le informazioni al più tardi allo scadere dei termini fissati nell'articolo 70 capoversi 2 e 3 o 105 LIVA.

² I dati e le informazioni concernenti l'apertura o la conduzione di procedimenti in corso devono essere conservati fino al passaggio in giudicato della chiusura di questi procedimenti, comprese la riscossione dell'imposta e l'esecuzione di sanzioni.

³ I dati destinati alla cancellazione sono offerti all'Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998²¹ sull'archiviazione. I dati che l'Archivio federale considera senza valore archivistico sono distrutti.

¹⁹ RS 235.11

²⁰ RS 172.010.58

²¹ RS 152.1

Sezione 2: Controllo

(art. 78 cpv. 2 LIVA)

Art. 130

Una richiesta di documenti completi è data quando sono richiesti i libri contabili di un esercizio, a prescindere dalla menzione dei corrispondenti documenti giustificativi.

Capitolo 4: Procedura di decisione e di ricorso

Art. 131 Procedura di ricorso

(art. 81 LIVA)

L'AFC ha diritto di interporre ricorso presso il Tribunale federale secondo l'articolo 89 capoverso 2 lettera a della legge del 17 giugno 2005²² sul Tribunale federale.

Art. 132 Spese d'esecuzione

(art. 86 LIVA)

Se l'esecuzione è ritirata secondo l'articolo 86 capoverso 9 LIVA, le spese d'esecuzione sostenute sono a carico del contribuente.

Titolo sesto: Sgravio dall'imposta sul valore aggiunto per beneficiari esonerati dall'imposta sul valore aggiunto in virtù della LSO²³

Art. 133 Diritto allo sgravio dall'imposta

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ Hanno diritto allo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie.

² Sono considerati beneficiari istituzionali:

- a. i beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 LSO²⁴ che beneficiano dell'esenzione dalle imposte indirette in virtù del diritto internazionale, di un accordo concluso con il Consiglio federale che prevede l'esenzione dalle imposte indirette o di una decisione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) presa conformemente all'articolo 26 capoverso 3 LSO;
- b. i beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LSO che hanno la loro sede all'estero, qualora siano esonerati dalle imposte indirette in virtù

²² RS 173.110

²³ RS 192.12

²⁴ RS 192.12

di un atto costitutivo, di un protocollo sui privilegi e le immunità o da altri accordi internazionali.

³ Sono considerate persone beneficiarie:

- a. i Capi di stato e di governo durante l'esercizio effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera, nonché le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello statuto diplomatico;
- b. gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, come pure le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello stesso statuto diplomatico in Svizzera;
- c. gli alti funzionari di beneficiari istituzionali di cui al capoverso 2 lettera a che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera, nonché le persone autorizzate ad accompagnarli, qualora beneficiano dello stesso statuto diplomatico, se esonerati dalle imposte indirette in virtù di un accordo concluso tra il beneficiario istituzionale in questione e il Consiglio federale o il DFAE o in virtù di una decisione unilaterale del Consiglio federale o del DFAE;
- d. i delegati alle conferenze internazionali che beneficiano dello statuto diplomatico, se la conferenza alla quale partecipano beneficia dell'esenzione dalle imposte indirette conformemente al capoverso 2 lettera a;
- e. le personalità che esercitano un mandato internazionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b LSO che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera e dell'esenzione dalle imposte indirette in virtù di una decisione del Consiglio federale, nonché le persone autorizzate ad accompagnarle, qualora al beneficio dello stesso statuto diplomatico.

⁴ Le persone di cittadinanza svizzera non hanno diritto allo sgravio dall'imposta.

⁵ Lo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto è operato tramite esenzione fiscale alla fonte conformemente agli articoli 134 e 135 e, eccezionalmente, tramite rimborso conformemente all'articolo 136.

Art. 134 Esenzione fiscale
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ Sono esenti dall'imposta:

- a. le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero da contribuenti a favore di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie;
- b. l'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero da parte di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie.

² L'esenzione fiscale è applicabile soltanto alle forniture e alle prestazioni di servizi a favore di:

- a. persone beneficiarie, se destinate esclusivamente all'uso personale;
- b. beneficiari istituzionali, se destinate esclusivamente all'uso ufficiale.

Art. 135 Condizioni per l'esenzione fiscale

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ Prima di ricevere qualsiasi prestazione, il beneficiario istituzionale che intende rivendicare l'esenzione fiscale deve attestare sul modulo ufficiale che le prestazioni sono destinate all'uso ufficiale.

² Prima di ricevere qualsiasi prestazione, la persona beneficiaria che intende rivendicare l'esenzione fiscale deve farsi attestare sul modulo ufficiale dal beneficiario istituzionale a cui appartiene di godere dello statuto di cui all'articolo 133 capoverso 1 che la legittima all'ottenimento di prestazioni esonerate dall'imposta. La persona beneficiaria è tenuta a consegnare al fornitore di prestazioni il modulo ufficiale firmato di proprio pugno e a legittimarsi, ogniqualvolta riceva prestazioni, con la carta di legittimazione rilasciata dall'autorità federale competente.

³ L'esenzione fiscale giusta l'articolo 134 capoverso 1 lettera a può essere rivendicata unicamente se il prezzo d'acquisto effettivo delle forniture di prestazioni indicate nella fattura o in un documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi (imposta inclusa). L'importo minimo non si applica alle prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni giusta l'articolo 10, né alle forniture di acqua in condotte, di gas ed elettricità da parte di aziende di erogazione.

⁴ Le condizioni giusta i capoversi 1–3 che danno diritto all'esenzione fiscale non si applicano agli acquisti di carburante per i quali il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria ha diritto all'esenzione dell'imposta sugli oli minerali in virtù degli articoli 26–28 dell'ordinanza del 20 novembre 1996²⁵ sull'imposizione degli oli minerali, degli articoli 30 e 31 dell'ordinanza del 23 agosto 1989²⁶ concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera, così come degli articoli 28 e 29 dell'ordinanza del 13 novembre 1985²⁷ concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. In questo caso il fornitore di prestazioni deve poter comprovare che l'AFD non ha riscosso l'imposta sugli oli minerali oppure che l'ha rimborsata.

Art. 136 Restituzione dell'imposta

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ In singoli casi fondati l'AFD può, su richiesta, restituire ammontari d'imposta per i quali sussiste il diritto allo sgravio fiscale; essa a questo scopo può, d'intesa con il DFAE, prelevare una tassa amministrativa.

² Alla restituzione dell'imposta è applicabile per analogia l'articolo 135 capoverso 3.

²⁵ RS 641.611

²⁶ RS 631.144.0

²⁷ RS 631.145.0

³ Un beneficiario istituzionale può presentare al massimo due richieste di restituzione dell'imposta per anno civile. A questo scopo egli deve utilizzare il modulo ufficiale dell'AFC.

⁴ Le persone beneficiarie possono presentare al massimo una richiesta di restituzione dell'imposta per anno civile. Le richieste delle persone beneficiarie devono essere raggruppate dall'istituzione a cui esse appartengono in vista di un inoltro annuale unico.

⁵ L'AFC può, d'intesa con il DFAE, fissare un importo minimo di restituzione per ogni richiesta. Sugli importi restituiti non sono versati interessi remuneratori.

Art. 137 Obbligo di conservare i documenti

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

Il contribuente deve conservare integralmente gli originali dei moduli ufficiali utilizzati, unitamente agli altri giustificativi, conformemente all'articolo 70 capoverso 2 LIVA. Ai moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica si applicano per analogia gli articoli 114–117.

Art. 138 Deduzione dell'imposta precedente

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

L'imposta sulle forniture e sull'importazione di beni, nonché sulle prestazioni di servizi volte ad offrire prestazioni esonerate dalle imposte a beneficiari istituzionali e a persone beneficiarie, può essere dedotta a titolo d'imposta precedente.

Art. 139 Riscossione successiva dell'imposta e infrazioni

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ Se le condizioni per l'esenzione fiscale giusta gli articoli 134 e 135 non sono date o vengono a cadere successivamente, il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria è tenuta, nei casi di esenzione fiscale giusta l'articolo 134 capoverso 1 lettera a, a pagare al contribuente l'importo corrispondente all'imposta. Se non viene versato, quest'importo è dovuto dal contribuente nella misura in cui gli sia imputabile una colpa. In caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie sono tenuti a versare successivamente l'imposta.

² Sono fatte salve le disposizioni delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961²⁸ sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 1963²⁹ sulle relazioni consolari nonché degli accordi di sede.

²⁸ RS 0.191.01

²⁹ RS 0.191.02

Art. 140 Opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'imposta
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

L'AFC può autorizzare l'opzione per l'imposizione delle operazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, senza il valore del terreno, purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali secondo l'articolo 135 capoverso 2 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all'imposta sul territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi (segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi) o utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di una sede consolare.

Titolo settimo: Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ad acquirenti con domicilio o sede sociale all'estero

Art. 141 Aveni diritto
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ Ha diritto al rimborso dell'imposta chi importa beni o richiede prestazioni a titolo oneroso sul territorio svizzero e:

- a. non ha domicilio o sede sociale né uno stabilimento d'impresa sul territorio svizzero;
- b. non soggiace all'obbligo fiscale sul territorio svizzero;
- c. non fornisce beni sul territorio svizzero e, fatto salvo il capoverso 2, non fornisce prestazioni di servizi sul territorio svizzero né importa supporti di dati ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera b LIVA; e
- d. comprova di essere imprenditore nel suo Paese di domicilio o di sede sociale.

² Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se la persona:

- a. effettua unicamente trasporti esenti dall'imposta in virtù dell'articolo 23 capoverso 2 numeri 5-7 LIVA; o
- b. fornisce unicamente prestazioni di servizi o importa unicamente supporti di dati che soggiacciono all'imposta sull'acquisto.

³ Il rimborso dell'imposta presuppone che lo Stato in cui l'imprenditore estero richiedente ha il domicilio o la sede sociale garantisca la reciprocità.

Art. 142 Reciprocità
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

¹ La reciprocità è considerata garantita se:

- a. nello Stato estero in questione le imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera hanno diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni ivi acquisite che corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell'imposta precedente di cui beneficiano le imprese con sede nello Stato estero;
- b. nello Stato estero in questione non viene riscossa un'imposta equiparabile all'imposta sul valore aggiunto svizzera; oppure
- c. nello Stato estero in questione viene riscosso un altro tipo di imposta sulla cifra d'affari, diversa dall'imposta sul valore aggiunto svizzera, che grava le imprese con domicilio o sede sociale in tale Stato in modo equivalente alle imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera.

² L'AFC tiene un elenco degli Stati con i quali è stata scambiata una dichiarazione di reciprocità ai sensi del capoverso 1 lettera a.

Art. 143 Entità del rimborso dell'imposta
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

¹ Il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata in Svizzera corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell'imposta precedente di cui agli articoli 28–30 LIVA.

² Le agenzie di viaggio e gli organizzatori di manifestazioni con sede all'estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate sul territorio svizzero per forniture e prestazioni di servizi ricevute che essi rifatturano ai loro clienti.

³ Le imposte rimborsabili sono rimborsate soltanto se il loro importo raggiunge almeno 500 franchi per anno civile.

Art. 144 Periodo di rimborso
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

La richiesta di rimborso va inoltrata entro sei mesi a contare dalla fine dell'anno civile in cui per la prestazione eseguita è stata emessa una fattura che dà diritto al rimborso.

Art. 145 Procedura
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

¹ La richiesta di rimborso dell'imposta deve essere indirizzata all'AFC unitamente agli originali delle fatture del fornitore di prestazioni o alle decisioni di tassazione dell'AFD. Le fatture originali devono soddisfare per analogia i requisiti dell'articolo 26 capoverso 2 LIVA ed essere intestate al richiedente.

- ² Per la richiesta va utilizzato il modulo dell'AFC.
- ³ Il richiedente deve designare un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.
- ⁴ L'imposta sugli scontrini di cassa non può essere restituita.
- ⁵ L'AFC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.

Art. 146 Interesse remuneratorio
(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

Se il rimborso dell'imposta è versato oltre 180 giorni dopo la ricezione della richiesta completa da parte dell'AFC, un interesse remuneratorio fissato dal DFF è corrisposto a contare dal 181° giorno fino a quello del versamento, a condizione che lo Stato in questione accordi la reciprocità.

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 147

L'ordinanza del 29 marzo 2000³⁰ relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto è abrogata.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 148 Responsabilità sussidiaria in caso di cessione
(art. 15 cpv. 4 LIVA)

Il cessionario non risponde dell'imposta sul valore aggiunto su crediti che egli acquisisce tramite una cessione o una cessione globale conclusa prima del 1° gennaio 2010.

Art. 149 Sgravio fiscale successivo
(art. 32 LIVA)

Le disposizioni concernenti lo sgravio fiscale successivo non sono applicabili ai flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA) che con l'entrata in vigore del nuovo diritto non comportano più una riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA.

³⁰ RU 2000 1347, 2001 3294, 2003 4353, 2004 5387, 2006 2353, 2006 4705, 2007 1469, 2007 6657

Art. 150 Possibilità di scelta

(art. 37 e 114 LIVA)

¹ Con l'entrata in vigore della LIVA decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 37 capoverso 4 LIVA per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo dell'aliquota saldo e viceversa.

² Con l'entrata in vigore della LIVA decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 90 capoverso 2 per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo dell'aliquota forfetaria e viceversa.

³ Nei casi in cui l'articolo 114 capoverso 2 LIVA prevede un termine di 90 giorni, esso prevale sul termine di 60 giorni previsto agli articoli 73, 75 e 90.

Capitolo 3: Entrata in vigore**Art. 151**

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010, ad eccezione dell'articolo 71.

² L'articolo 71 entrerà in vigore in un secondo tempo.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova